



## **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**

*Roma 2 maggio 2006*

**DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA**

*All' Ordine dei Consulenti del Lavoro  
Consiglio Provinciale di Rimini  
Via Angherà, 29  
47900 – Rimini*

*Prot. n. 25/I/0003769*

**Oggetto: Apprendistato professionalizzante nelle attività a carattere stagionale –  
Risposta all'interpello ai sensi dell'art. 9 D. Lgs. 124/04**

Con l'interpello in oggetto si vogliono fornire chiarimenti circa l'ammissibilità del contratto di apprendistato professionalizzante per le attività a carattere stagionale.

In proposito, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

Premesso che il D.Lgs. 276/2003 non detta alcuna disciplina espressa per l'apprendistato "stagionale" e atteso il requisito di durata del contratto di apprendistato professionalizzante (che, ai sensi dell'art. 49 comma 3, non può essere inferiore a due anni e superiore a sei) pare doversi necessariamente dedurre l'impossibilità di utilizzare il contratto *de quo* per le assunzioni nell'ambito delle attività a carattere stagionale. Per tali, infatti, si intendono le attività che, come dimostra l'elencazione contenuta nell'allegato al D.P.R. n. 1525/1963, per il tipo delle lavorazioni che ne costituiscono oggetto, si esauriscono nel corso di una stagione. La naturale breve durata delle attività a carattere stagionale, pertanto, si presenta incompatibile con il contenuto formativo dell'apprendistato diretto a far conseguire al lavoratore una determinata professionalità e che giustifica la durata minima di due anni del rapporto di lavoro.

Si rappresenta, tuttavia, che il contratto di apprendistato nell'ambito delle attività stagionali può ritenersi a tutt'oggi utilizzabile nei casi in cui la disposizione transitoria ex art. 47 D.Lgs. 276/2003 consenta di continuare ad applicare la previgente normativa. In passato, infatti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con note del 10/01/2002 e 20/03/2002, ha opportunamente confermato, sulla base dell'art. 8 L. n. 25/1955 nonché dell'art. 21, comma 4, L. n. 56/1987, la possibilità di accedere a contratti di apprendistato da parte delle imprese che svolgono attività stagionali, facendone conseguire il riproporzionamento dei contenuti formativi in relazione alla durata dei relativi contratti.

IL DIRETTORE GENERALE  
(f.to Mario Notaro)

**PP**

LV